la Repubblica A&F AFFARI & FINANZA
Settimanale
Data 18-12-2017
Pagina 45
Foglio 1 / 2

Professionisti, le spine dell'equo compenso sono più i casi in cui non si può applicare

FUNZIONA SOLO CON LE "CONVENZIONI" CON UNA GRANDE SOCIETÀ O LA PA, MA NON CON GLI INCARICHI SINGOLI. INOLTRE, SE VIENE FATTO VALERE IN SEDE GIURISDIZIONALE, È QUASI CERTO CHE L'INCARICO VERRÀ PERDUTO

Massimiliano Di Pace

Roma

Ha molti limiti il principio dell'equo compenso, sancito dall'art. 19-quaterdecies del decreto legge 148/2017, convertito dalla legge 172/2017, e non sono poche le condizioni che devono realizzarsi perché si trasformi in una tutela reale per i professionisti. Il pericolo, infatti, è che resti una petizione di principio senza alcun effetto. La prima a riconoscerlo è Laura Jannotta, presidente degli avvocati civilisti: «Il fatto che il principio dell'equo compenso si applichi solo alle convenzioni, e non anche agli incarichi singoli, così come la possibilità di aggirare la norma con una finzione di una trattativa dimostrata tramite email, sono oggettivi punti deboli, sebbene noi riteniamo che sia preferibile una norma imperfetta, piuttosto che nessuna norma».

Un'altra limitazione è che l'equo compenso non si applica alla clientela Pmi: «Per i commercialisti – chiosa Massimo Miani, presidente del Cndcec – la norma rappresenta l'attesa attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, che prevede un compenso proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto, ma sarebbe certo opportuna la sua estensione alle piccole e medie imprese, che costituiscono la componente maggioritaria della nostra clientela, e per le quali si svolgono funzioni di interesse pubblico, come il controllo dei conti e gli adempimenti fiscali».

Sul fatto che l'equo compenso possa essere considerato una legittima compensazione per la funzione pubblica dei professionisti è d'accordo Albino Farina, vicepresidente del Consiglio nazionale del notariato: «I professionisti, per la loro attività, costituiscono una cerniera tra lo Stato e i cittadini, e va quindi considerato normale un riconoscimento di tale funzione pubblica tramite un equo compenso».

Certo è che tutte le categorie professionali attendevano questa legge, anche perché si erano create, non solo con banche e assicurazioni, ma pure con le Pa, situazioni imbarazzanti, come ricorda Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri: «L'estensione del principio dell'equo compenso alle Pa, operato dal decreto 148/2017, è stato per noi fondamentale, visto che la nostra categoria offre i propri servizi professionali spesso alle amministrazioni pubbliche. Dovrebbero quindi venir meno situazioni paradossali, come quella oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato, che aveva dato ragione al Comune di Catanzaro, il quale aveva remunerato un ingegnere per la redazione del piano regolatore con 1 euro, motivando tale decisione in base all'ipotesi che l'ingegnere avrebbe ottenuto altre utilità dall'incarico!».

Sull'importanza dell'obbligo per le Pa di rispettare il principio dell'equo compenso è d'accordo Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro: «Questa norma dovrebbe arrestare la tendenza degli enti locali e di altre Pa a retribuire sempre di meno le attività di gestione del personale, affidate ai consulenti del lavoro. Ci attendiamo quindi che le Pa valorizzino in futuro il nostro lavoro in linea con i parametri del ministero della Giustizia, finora utilizzati per quantificare il valore delle prestazioni professionali oggetto di una causa».

Ma quali saranno i vantaggi per i professionisti? «Per i notai quasi nessuno, almeno nell'attuale formulazione – ammette Farina. La nostra attività è basata essenzialmente su *incarichi singoli* attribuiti da una clientela molto variegata, e solo per le surroghe dei mutui si è verificato qualche caso di imposizione delle tariffe da parte di alcune banche. In questo senso il rinvio ai parametri, che per noi vanno bene, dovrebbe far venire meno anche quei rari eccessi».

Per gli ingegneri i miglioramenti invece potrebbero essere significativi, come preconizza Zambrano: «Non solo per i nostri iscritti che lavorano con banche, assicurazioni e società immobiliari per la valutazione e la ristrutturazione degli edifici, ma soprattutto per i colleghi che operano con la Pa, si dovrebbe registrare un incremento dei compensi. Certo è che molto dipende dal comportamento delle Pa appaltanti, che dovrebbero, per esempio, escludere dalle gare quelle offerte incompatibili con il principio dell'equo compenso».

In effetti, secondo diversi rappresentanti del mondo dei professionisti, un'efficace applicazione del principio dell'equo compenso passa per un aggiornamento dei parametri. «Dato che gli importi relativi alle varie prestazioni professionali decisi dal dicastero della Giustizia non sono stati mai modificati – ricorda Miani del Cndcec – sarebbe forse opportuno, visto il loro nuovo ruolo di quantificazione dell'equo compenso, che ne sia verificata la congruità». Su questo punto Calderone, per i consulenti del lavoro, aggiunge: «L'aggiornamento dovrebbe riguardare anche la tipologia di attività svolte dai professionisti, considerato che esse si evolvono con il cambiare delle leggi. Inoltre, noi ci aspettiamo che i ministeri che vigilano sulle diverse categorie professionali, come quello del Lavoro nel nostro caso, provvedano a controllare l'effettiva applicazione della norma».

L'attuazione del principio dell'equo compenso dipende anche dalla possibilità di avviare una causa: «Per quanto sia ragionevole attendersi un effetto dissuasivo della norma – spiega Jannotta – non si può escludere che qualche fenomeno di compenso iniquo o di clausola vessatoria continui a verificarsi. In tal caso, con una spesa di mille-duemila euro, si dovrebbe riuscire a far valere i propri diritti in sede giudiziaria, anche se è chiaro che a quel punto il professionista, con ogni probabilità, perderà il cliente».

lavoro & professioni

Professionisti, le spine dell'equo compenso sono più i casi in cui non si può applicare

Codice abbonamento: 134083

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

I PARAMETRI PER L'EQUO COMPENSO

Ministero della Giustizia

Professioni	Attività professionale	Valore minimo	Valore massimo
AVVOCATI	Causa civile I grado	5.200 euro	26.000 euro
CONSULENTI DEL LAVORO	Contratto di assunzione di un lavoratore	120 euro	300 euro
NOTAI	Atto compravendita di immobili (es. 200mila euro)	1,078% del valore (es. 2.156 euro)	
INGEGNERI	Progettazione ristrutturazione interna di edificio residenziale (es. 350mila euro)	32.000 euro	
COMMERCIALISTI	Formazione del bilancio (es. 1,5 milioni euro di reddito, 800mila di attività, 750mila di passività)	0,02% reddito impresa +0,05% attività +0,02% passività (es. 850 euro)	0,03% reddito impresa +0,06% attività +0,03% passività (es.1.155 euro)

[LA SCHEDA]

Ecco cosa dice la norma prima era stato pensato soltanto per gli avvocati

L'articolo 19-quaterdecies del decreto legge 148/2017 stabilisce per gli avvocati, estendendo poi le disposizioni a tutti gli altri professionisti e lavoratori autonomi, che i rapporti professionali regolati da convenzioni con banche, assicurazioni e grandi imprese, unilateralmente decise da queste ultime (salvo prova contraria), che il compenso è equo, quando è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, tenuto conto dei parametri del ministero della Giustizia, che sono stati emanati per quantificare il valore delle diverse prestazioni professionali. Inoltre sono dichiarate vessatorie, e quindi nulle, fermo restando la validità delle rimanenti disposizioni del contratto, le seguenti clausole:
1) la modifica unilaterale delle regole da parte del cliente;
2) la possibilità per il cliente di richiedere prestazioni aggiuntive in modo gratuito;
3) l'anticipazione delle spese o la rinuncia al relativo rimborso;
4) termini di pagamento superiori a 60 giorni.
Spetta al giudice accertare l'iniquità del compenso o la vessatorietà delle clausole, e determinare la misura del compenso, facendo ricorso ai parametri del Ministero della Giustizia. *(m.d.p.)*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino Farina (1), vice presidente Consiglio nazionale notariato e **Armando Zambrano** (2) presidente Consiglio nazionale ingegneri

Massimo Miani (1), presidente Cndec e **Marina Calderone** (2), presidente Consiglio nazionale consulenti del lavoro

Codice abbonamento: 134083

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.